



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 31 maggio 2007 n. 375

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili

oooooo

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli artt. Dal n. 84 al n. 116 del Codice Civile e del nuovo ordinamento dello Stato Civile – D.P.R. 396/2000.

Art. 2 – Luogo della celebrazione

- 1) i matrimoni civili vengono celebrati , pubblicamente, nella Casa Comunale a Palazzo D’Achille o a Palazzo De Pasquale, al Museo Barbella, a Palazzo Massangioli, al Teatro Marrucino, alla Delegazione comunale dello Scalo e/o in altro luogo diverso rispettoso del decoro e della dignità necessari alla celebrazione del rito matrimoniale.
- 2) La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce i luoghi idonei alle celebrazioni.

Art. 3 – Orario per le celebrazioni di matrimonio civile

- 1) I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

Calendario da gennaio a dicembre

Giorno	dalle ore alle ore	dalle ore alle ore	note
Lunedì	9,00 alle 12,30		orario di servizio
Martedì	9,00 alle 12,30		“
Mercoledì	9,00 alle 12,30		“
Giovedì	9,00 alle 12,30		“
Venerdì	9,00 alle 12,30		“
Sabato	9,00 alle 12,30	15,30 alle 19,00	fuori orario di servizio
Domenica	10,00 alle 13,00		“

I matrimoni civili possono, inoltre, essere celebrati in via ordinaria nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 e fuori orario di servizio dalle ore 17,30 alle ore 19,00; mentre nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 15,30 alle ore 19,00 fuori orario di servizio;

- 2) con deliberazione di Giunta Comunale viene stabilito il pagamento di una somma forfetaria omnicomprensiva per lo svolgimento dei matrimoni celebrati al di fuori dell’orario di servizio. In caso di celebrazione durante il normale orario di servizio non è dovuto alcun pagamento;

- 3) sarà cura dell'Amministrazione Comunale fare dono agli sposi di oggetti legati alla tradizione ed alla cultura locale;
- 4) per rendere la cerimonia più ricca di significato è possibile inserire nel corso della celebrazione:
 - letture sul significato dell'unione matrimoniale;
 - lettura di poesie in lingua italiana o altre lingue;
 - musiche consone al rito matrimoniale.

Art. 4 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5 – Casi non previsti nel presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- il Codice Civile
- il DPR 3.11.2000, n. 396 recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15.5.1997, n. 127;
- il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- lo Statuto comunale.

Art. 6 – Attribuzioni di deleghe

I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPR 396/2000, ad ottenere il rilascio della delega di Ufficiale di Stato Civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 30 gg. prima della celebrazione del matrimonio all'ufficio di Stato Civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari, compresa la comunicazione e deposito della delega stessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Chieti.

Inoltre, data la delicatezza dell'evento i soggetti interessati si impegnano a seguire percorsi di formazione sulle problematiche e modalità operative per la celebrazione dei matrimoni civili presso l'ufficio di Stato Civile Centrale.

Art. 7 – Norme finali

- 1) le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali;
- 2) in tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata;
- 3) il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dello stesso.

ooooooo